

N. 228012 Repertorio

N. 33480 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 duemilacinque, il giorno 14 quattordici del mese di giugno, alle ore quindici

In Milano, nel mio studio sito in Via Vittor Pisani n. 9.

Avanti a me Dott. Pasquale Lebano, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano

si costituisce:

 ivi residente  = Imprenditore =

Il Costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia con il mio consenso all'intervento dei testimoni a questo Atto e mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, sono convenuti per riunirsi in Assemblea totalitaria, i soci della Società

LARES S.R.L.

con sede in Milano, (MI) Via della Commenda n. 41, dotata di un capitale sociale di Euro 10.400 (diecimilaquattrocento) interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00582110128 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano con il n. 1442920.

Il Costituito invita me Notaio a far risultare da questo Atto pubblico dei lavori dell'Assemblea e delle delibere che la

stessa andrà a prendere.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta dò atto di quanto segue.

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza esso Comparente, il quale, in tale veste, constata che l'Assemblea, pur non essendo stata preventivamente convocata, può validamente deliberare essendo presenti oltre ad esso Comparente Amministratore Unico e titolare di una quota di nominali Euro 1.040 (millequaranta), le Signore [REDACTED] titolare di una quota di nominali Euro 9.100 (novemilacent) e [REDACTED] titolare di una quota di nominali Euro 260 (duecentosessanta).

L'assemblea è quindi riunita in forma totalitaria.

I presenti convengono il seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- Trasferimento della sede sociale;
- Modifica dell'oggetto sociale;
- Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti i motivi che fanno ritenere opportuno procedere al trasferimento della sede sociale nonchè all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso alla riforma del diritto societario introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,

n. 6 e successive modifiche, nel quale non vengono modificati gli articoli relativi alla denominazione sociale, al capitale, alla durata ed alla data di chiusura degli esercizi sociali mentre viene modificato l'oggetto sociale.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con voto unanime

delibera

1) di trasferire la sede sociale da Milano, (MI) Via della Commenda n. 41 a Milano (MI), Piazzale Principessa Clotilde n. 6 (indirizzo indicato solo ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese);

2) di adottare il nuovo testo coordinato di statuto sociale testè illustrato dal Presidente all'assemblea, al fine di adeguare lo stesso alla riforma del diritto societario introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e successive modifiche nel quale non vengono modificati gli articoli relativi alla denominazione sociale, al capitale, alla durata ed alla data di chiusura degli esercizi sociali mentre viene modificato l'articolo relativo all'oggetto sociale; detto statuto, nella sua redazione aggiornata, scritta su otto fogli, viene allegato al presente Atto sotto la lettera "A" previa lettura da parte di me Notaio data al Costituito.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto che, unitamente all'allegato, ho letto al Costituito il quale a mia interpellanza li approva e, confermandoli, li sottoscrive, con me Notaio, alle ore quindici e quaranta

Questo Atto, scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa di un foglio tre facciate intere, e quanto alla quarta scritta sin qui.

F.to 

F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro

**ALLEGATO "A" AL N. 228012 REPERTORIO N. 33480 RACCOLTA**

## S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

LARES S.R.L.

Art. 2. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di immobili di proprietà sociale;

- la gestione e la locazione di immobili per uso ricettivo e turistico ed ogni altra attività inerente la ricezione turistica.

E' espressamente esclusa la gestione di Società immobiliari nonchè l'attività di amministrazione del condominio di cui all'Art. 1117 C.C.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività non prevalente, la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;

- prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso od affine al proprio, nonché in altre so-

cietà.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla Legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

E' espressamente esclusa la raccolta del risparmio, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti d'impresa.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può acquistare o cedere, concedere od accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

Art. 3. La Società ha la sede legale in Milano.

Art. 4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 5. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

#### CAPITALE

Art.6 Il capitale sociale è di Euro 10.400 (diecimilaquattrocento) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci.

Art.7 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione di un punto percentuale annuo in più rispetto al tasso Euribor a tre mesi.

Art.8. La Società può conseguire dai soci finanziamenti senza

obbligo di rimborso ovvero con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, purché nei limiti ed alle condizioni statuiti dalla legge in tema di raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 2467 C.C.

Art.9 Ai sensi dell'Art. 2483 c.c. la società potrà emettere titoli di debito con le modalità stabilite in sede di emissione.

Art.10 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I diritti sociali previsti nel precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Art.11 Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

#### RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art.12 Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi di cui all'articolo 2473 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge. Il recesso deve essere esercitato con le modalità di cui all'articolo 2437-bis, in quanto compatibile.

Art. 13. Con decisione da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

1. sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
2. sia sottoposto a procedure concorsuali;
3. risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti

della società;

4. acquisisca direttamente o indirettamente senza il consenso degli altri soci la maggioranza del capitale di società corrente;

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità previste dall'articolo 2473-bis, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

#### AMMINISTRAZIONE

Art.14. La Società può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile, da un amministratore unico, da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale composto da un numero minimo di due membri ad un numero massimo di sette membri oppure da un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della nomina; in tali casi si applicano rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori resteranno in carica per la durata stabilita dalla decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 ed anche sino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art.15. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione,



la sostituzione degli amministratori è regolata dall'articolo 2386 c.c., in quanto compatibile.

Nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri il dissenso sulla revoca del Consigliere Delegato determina la decadenza dell'intero Consiglio.

15.1 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa vengono a cessare la maggioranza degli amministratori, in caso di numero dispari, o la metà degli stessi, in caso di numero pari, decadono tutti gli amministratori. Gli amministratori o l'amministratore devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 16. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, spetta un emolumento o indennità annuale, la cui misura è determinata dalla assemblea dei Soci.

Sugli emolumenti degli Amministratori la Società potrà accantonare a favore degli stessi, una somma annuale commisurata ai compensi deliberati, nella misura massima del 20% (venti per cento), a titolo di indennità per cessazione del rapporto di mandato; indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto.

Tale indennità potrà essere accantonata, su delibera dell'assemblea, anche mediante stipula di polizza assicurativa.

Art. 17. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le decisioni possono essere adottate:

(i) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel qual caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del successivo articolo 27.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

(ii) Ovvero mediante delibera consigliare assunta con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede, qualora il consiglio sia composto da più di due membri.

Art. 18. Ove non sia già stato eletto da parte dei soci il Consiglio elegge per votazione palese fra i suoi membri il Presidente. Può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti.

Il Segretario, anche non Consigliere o non socio, viene designato dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del Consiglio.

Art. 19. Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o da un Vice-Presidente allorché sia necessario e comunque nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 2475

C.C. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere. Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non Consigliere o non socio, per conto del Presidente o di un Vice-Presidente.

Art. 20. Il Consiglio viene convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e, se esistente, a ciascun sindaco effettivo o al revisore, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi ai medesimi almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Art. 21. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

In assenza del Presidente e di Vice-Presidenti la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni del successivo

articolo 31, in quanto compatibile.

Art. 22. L'Amministratore unico od il consiglio di amministrazione hanno tutti i poteri per l'amministrazione della Società ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art. 23. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, istitori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Art. 24. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Art. 25. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente

a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 26. La rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed anche a giudizio spetta a seconda dei casi all'Amministratore Unico o a ciascun Consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

26.1 Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza generale della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

26.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### DECISIONI DEI SOCI

Art. 27. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo

Amministrativo;

3) la nomina - se del caso - dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, e viene presa con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 28. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis in merito alla trattazione dei seguenti argomenti:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- gli argomenti che la legge o uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;

- decisione ai sensi dell'Art. 2482 bis quarto comma relativo alla riduzione del capitale sociale per perdite.

L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea, dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per un'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come

sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 29. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, ove esista, dall'Amministratore Unico o da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 30. L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi di deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 31. E' ammessa la possibilità che le adunanze delle Assemblee si svolgano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati



i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 32. La società può nominare il Collegio Sindacale e un Revisore e in tale ultimo caso si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni.

32.1 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, allo stesso o al Revisore deve essere affidato il controllo contabile ed in tal caso tutti i membri del Collegio devono essere Revisori Contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dai soci, essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica e sono rieleggibili.

La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà conforme alle previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di appartenenza o, in mancanza, di quelle dei Dottori Commercialisti.

Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile deve essere attribuito al revisore piuttosto che ad una società di revisione.

#### ESERCIZI SOCIALI ED UTILI

Art. 33. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 secondo comma c.c., i soci provvedono all'approvazione del bilancio.

Art. 34. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dalla decisione dei soci che ne delibera la distribuzione o, in mancanza, dall'Organo Amministrativo.

Il diritto al pagamento dei dividendi la cui distribuzione sia stata deliberata ai sensi del comma precedente si prescrive nel termine di cinque (5) anni.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidato-

ri determinandone i poteri, ai sensi dell'art. 2489 C.C.

Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dei soci non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2493 del Cod. Civ. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

#### CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 36. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, potrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi abbia provveduto nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

F.to XXXXXXXXXX

F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-  
MENTO CARTACEO A SENSI DELL'ARTICOLO 20, 3° COMMA, DEL D.P.R.  
445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE  
AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.